



COMUNE DI ARZANO
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

AVVISO

Si avvisa che, con l'allegata deliberazione consiliare n. 5 del 30.1.2023, il Comune di Arzano ha disposto di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Battaglia



CITTA' DI ARZANO

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

Del
30/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE DEBITI E SANZIONI EX ARTICOLO 1, COMMI 227, 228 E 229, LEGGE N. 197/2022

L'anno **duemilaventitré** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **19:35**, presso l'Aula Allocca dell'Istituto Comprensivo "Ariosto" Plesso Marconi", in seduta Pubblica ed in sessione Ordinaria di **1° convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri previa notifica di appositi avvisi a mezzo PEC e tramite notifiche del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente	D'ANGELO DANIELA	Si	
Sindaca	ARUTA VINCENZA	Si	
Consigliere	BIANCO TOMMASO	Si	
Consigliere	ATTRICE ADRIANA	Si	
Consigliere	Nascente Antonio	Si	
Consigliere	SALAMANDRA ROBERTA		Si
Consigliere	Rosati Luigi		Si
Consigliere	Fabozzi Francesco	Si	
Consigliere	MAGLIONE PIETRO	Si	
Consigliere	Giovenco Luigi	Si	
Consigliere	Chiatto Anna	Si	
Consigliere	Capasso Pino	Si	
Consigliere	MAISTO GIUSEPPE	Si	
Consigliere	ARIA DOMENICO	Si	
Consigliere	DI BENEDETTO PATRIZIA	Si	
Consigliere	Ferone Orsola	Si	
Consigliere	Auletta Luigina	Si	
Consigliere	D'Angelo Giuseppe	Si	
Consigliere	PISCOPO AGEO	Si	

COPIA

Consigliere	BORREALE SALVATORE		Si
Consigliere	DE ROSA LUIGI		Si
Consigliere	FALZARANO NICOLA		Si
Consigliere	REGA EMANUELE MARCO	Si	
Consigliere	RUSSO NATALE		Si
Consigliere	FERONE GENNARO		Si

Totale Presenti: 18	Totale Assenti: 7
----------------------------	--------------------------

Presiede Il Presidente Daniela D'Angelo.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Battaglia, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta.

In prosecuzione di seduta, la presidente pone in trattazione il quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale debiti e sanzioni ex articolo 1, commi 227, 228 e 229, legge n. 197/2022".

La presidente introduce la proposta e dà la parola all'assessore Vitagliano per illustrarla.

L'assessore Vitagliano relaziona sulla proposta di deliberazione.

La presidente dichiara aperta la discussione.

Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere D'Angelo dice che si tratta di crediti difficilmente recuperabili e che i contribuenti possono raggiungere lo stesso scopo per altra via.

Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Maisto si sofferma sulla scelta amministrativa di non aderire allo stralcio richiamando altresì le residue possibilità dei cittadini che intendono comunque pagare.

Alle 22:35 esce dall'aula la consigliera Salamandra (presenti 18).

Chiesta ed ottenuta la parola, l'assessore Vitagliano evidenzia che la scelta amministrativa è stata assunta dopo un'attenta valutazione ed è in linea con quella di altri autorevoli enti.

Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere D'Angelo ribadisce la difficoltà di incassare i crediti che non si intendono stralciare.

Nessun altro chiede di intervenire.

La presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti: 18 (Aruta, D'Angelo, Bianco, Attrice, Nascente, Fabozzi, Maglione, Giovenco, Chiatto, Capasso, Maisto, Aria, Di Benedetto, Ferone O., Auletta, D'Angelo G., Piscopo, Rega);
- favorevoli: 14 (Aruta, D'Angelo, Bianco, Attrice, Nascente, Fabozzi, Maglione, Giovenco, Chiatto, Capasso, Maisto, Aria, Di Benedetto, Ferone O.);
- contrari 4 (Auletta, D'Angelo G., Piscopo, Rega);
- astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 14 voti favorevoli, 4 voti contrari e nessun astenuto, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale debiti e sanzioni ex articolo 1, commi 227, 228 e 229, legge n. 197/2022".

La presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti: 18 (Aruta, D'Angelo, Bianco, Attrice, Nascente, Fabozzi, Maglione, Giovenco, Chiatto, Capasso, Maisto, Aria, Di Benedetto, Ferone O., Auletta, D'Angelo G., Piscopo, Rega);
- favorevoli: 14 (Aruta, D'Angelo, Bianco, Attrice, Nascente, Fabozzi, Maglione, Giovenco, Chiatto, Capasso, Maisto, Aria, Di Benedetto, Ferone O.);
- contrari 4 (Auletta, D'Angelo G., Piscopo, Rega);
- astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 14 voti favorevoli, 4 voti contrari e nessun astenuto, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Alle ore 22:45 la presidente sospende la seduta per 5 minuti.



CITTA' DI ARZANO

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

Area II - Finanziaria

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19/01/2023

Oggetto: *APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE DEBITI E SANZIONI EX ARTICOLO 1, COMMI 227, 228 E 229, LEGGE N. 197/2022*

Proponente: Giuseppe Vitagliano, Assessore

Dirigente Competente: Dott. Salvatore Silvestro, Il Dirigente Area II - Finanziaria

L'Assessore al Bilancio

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi residui iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 3.637.527,55 oltre sanzioni e interessi per euro 2.204.937,78 che sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197

RITENUTO, PERTANTO, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

CONSIDERATO che l'ente con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 14.12.2022 ha adottato il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

TENUTO CONTO del parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TENUTO CONTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
3. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
6. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, l'immediata esigibilità della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

COPIA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 TUEL SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE DEBITI E SANZIONI EX ARTICOLO 1, COMMI 227, 228 E 229, LEGGE N. 197/2022 "

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Giunta Comunale;

Esprime:

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità tecnica.

FAVOREVOLE

Addi, 23/01/2023

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Silvestro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Giunta Comunale;

Esprime:

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile.

FAVOREVOLE

Addi, 23/01/2023

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Silvestro

Del che è verbale
Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente
Daniela D'Angelo**

**Il Segretario Generale
Dott. Francesco Battaglia**

SI ATTESTA:

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000;
- che la presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, li 31/01/2023

Segretario Generale

Dott. Francesco Battaglia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L., il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 31/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Casa Comunale li 31/01/2023

**Il Responsabile della pubblicazione
BATTAGLIA FRANCESCO**



COMUNE DI ARZANO

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE N. 01/2023 DEL 26/01/2023

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**“APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE DEBITI E
SANZIONI EX ART. 1, COMMI 227,228 E 229, LEGGE N. 197/2022”**

Esercizio 2023

data 26 gennaio 2023

Il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre, i sottoscritti Dott. Luigi Pezzullo (Presidente), Dott. Gennaro De Liso (Componente) e Dott. Antonio Pierri (Componente), costituenti il Collegio dei Revisori del Comune di Arzano, nominati con Delibera del Commissione Straordinaria, con poteri di Consiglio, n. 12 del 05/02/2021, riuniti in sede separata, tramite conference call, in riferimento alla richiesta di parere alla Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 19/01/2023, avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE DEBITI E SANZIONI EX ART. 1, COMMI 227,228 E 229, LEGGE N. 197/2022”**

VISTA

la documentazione presentata a questo Collegio, a mezzo mail del 26/01/2023 composta dalla proposta di delibera di Consiglio Comunale a firma dell'Assessore Area Finanziaria Dott. Giuseppe Vitagliano;

CONSIDERATO

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data dell'1 gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'alt. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta, alla predetta data del 10 gennaio 2023, la quota riferita al capitale e alle somme maturate, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del

comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Modello di Comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it;

PRESO ATTO

- che, con la proposta oggetto del presente parere, l'Amministrazione Comunale intende deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231;
- che la proposta è conforme a quanto previsto dalla Legge 197/2022;

CONSIDERATO

il Parere di Regolarità Tecnica e Contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario Dott. Salvatore Silvestro,

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera del Consiglio Comunale a firma dell'Assessore Area Finanziaria Dott. Giuseppe Vitagliano, avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE DEBITI E SANZIONI EX ART. 1, COMMI 227,228 E 229, LEGGE N. 197/2022”**...

Il Collegio dei Revisori

Dott. Luigi Pezzullo

Dott. Gennaro De Liso

Dott. Antonio Pierri